



COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO

Via Guglielmo Marconi, 58 - Provincia di Treviso

Gemellato con la Città di Boves (CN) – Medaglia d'oro al valore civile e militare
Gemellato con la Città di Labastide St. Pierre (F)

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
Ufficio ragioneria

Prot. 3230

Castello di Godego, 31/03/2016

RELAZIONE CONCLUSIVA DEL PROCESSO DI DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE 2016

**RELAZIONE TECNICA DI CUI ALL'ART.1, COMMA 612, DELLA
LEGGE**

23 DICEMBRE 2014, N. 190 (c.d. "Legge di Stabilità 2015)

PREMESSA

La Legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (c.d. "legge di stabilità 2015") - articolo 1, commi da 611 a 614, ha imposto agli enti locali avviare un "processo di razionalizzazione" delle società e delle partecipazioni dirette e indirette indicandone i seguenti criteri generali:

- a) l'eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- b) la soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) l'eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) l'aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) il contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni."

A norma del comma 612 dell'articolo unico della legge 190/2014, questo comune ha approvato il *Piano operativo di razionalizzazione delle società* con deliberazione consiliare n. 17 del 30/04/2015.

Il suddetto Piano 2015 è stato trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti in data 31/05/2015 (comunicazione prot. n.5412).

Il Piano 2015, inoltre, è stato pubblicato sul internet dell'amministrazione (link: <https://sac2.halleysac.it/c026013/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/103>)

La pubblicazione era, ed è, obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013), conseguentemente, qualora fosse stata omessa, chiunque avrebbe potuto attivare l'accesso civico ed ottenere copia del piano e la sua pubblicazione.

Il comma 612, dell'articolo unico della Legge di Stabilità per il 2015, prevede che la conclusione formale del procedimento di razionalizzazione delle partecipazioni sia ad opera d'una "relazione" nella quale vengono esposti i *risultati conseguiti* in attuazione del Piano.

La relazione è proposta e, quindi, sottoscritta dal sindaco.

La stessa è oggetto d'approvazione da parte dell'organo assembleare, in modo che il procedimento sia concluso dallo stesso organo che lo ha avviato nel 2015.

Al pari del piano, anche la relazione sarà trasmessa alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013) e, conseguentemente, è oggetto di *accesso civico*.

PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

Al momento della stesura e dell'approvazione del *Piano 2015*, il nostro comune partecipava al capitale delle seguenti società:

Denominazione società partecipata	Quota partecipazione		
	diretta	indiretta	effettiva
1) SAT - Schievenin Alto Trevigiano srl	1,00459%		1,00459%
2) ATS Alto Trevigiano Servizi srl	1,63%		1,63%
3) ViverAcqua srl	1,63%	11,50%	0,18745%
4) Consorzio Azienda Intercomunale Treviso 3	3,38%		3,38%
5) Contarina spa	3,38	40,00%	1,352%
6) MOM - Mobilità di Marca spa	0,307%		0,307%
7) FAP Auto Servizi spa	0,307%	8,70%	0,0267%
8) STI - Servizi Trasporti Interregionali spa	0,307%	20,00%	0,0614%
9) CTM Servizi srl (ex CTM Servizi spa)	5,15%		5,15%
10) Marca Riscossioni spa (ex CTM Servizi Spa)	5,15%		5,15%
11) Consorzio Terre del Giorgione Distretto Cult.e	5,15%	100,00%	5,15%

RISULTATI CONSEGUITI

1. SAT – SCHIEVENIN ALTO TREVIGIANO SRL

Partita IVA 00298520263 - Via Schiavonesca Priula, 86 - 31044 Montebelluna (TV)

Il Consorzio Schievenin Alto Trevigiano dal 31 dicembre 2006 si è trasformato in Schievenin Alto Trevigiano srl il quale dal 2 gennaio 2007 si scinde creando Schievenin Gestione srl al quale cede la gestione del servizio idrico integrato.

Attualmente, in base allo statuto *“la società ha per oggetto in via principale la gestione e la salvaguardia del patrimonio e in via secondaria l'organizzazione e la gestione dei servizi idrici quali: la captazione, adduzione e distribuzione di risorse idriche per ogni e qualsiasi uso, della fognatura, delle acque reflue e della depurazione.....”*.

Tale attività, risulta perfettamente compatibile con le finalità istituzionali dell'Ente (tenuto conto degli art. 84 e 85 dello statuto comunale) per cui sussistono tuttora i requisiti per il suo mantenimento ai sensi dell'art. 3, comma 27 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 “Legge Finanziaria 2008”.

L'analisi dei nuovi criteri fissati dal richiamato comma 611 ha evidenziato diversi elementi che hanno portato a valutare le operazioni di razionalizzazione, in particolare:

- lett. b) la società è priva di dipendenti ovvero ha un numero di amministratori superiore al numero dei dipendenti;
- lett. c) la società svolge attività analoghe, simili o complementari a quelle già svolte da ATS – Alto Trevigiano Servizi srl ed ha ricavi e costi della produzione irrilevanti rispetto al patrimonio;
- lett. e) riorganizzazione, accorpamento e/o riduzione degli organi amministrativi e di controllo.

In merito ai risultati conseguiti nell'ambito del suddetto processo di razionalizzazione si evidenzia che è in fase avanzata lo studio ed esame di fattibilità dell'operazione straordinaria di fusione per incorporazione, ai sensi dell'art. 2501 del Codice Civile, tra ATS srl e SAT srl. Allo stato attuale non è possibile fornire un'indicazione temporale di tale operazione essendo necessario lo sviluppo dello studio sopra citato.

2. ATS - ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL

Partita IVA 04163490263 - Via Schiavonesca Priula, 86 - 31044 Montebelluna (TV)

Il Consorzio Schievenin Alto Trevigiano dal 31 dicembre 2006 si è trasformato in Schievenin Alto Trevigiano srl il quale dal 2 gennaio 2007 si scinde creando Schievenin Gestione srl al quale cede la gestione del servizio idrico integrato.

Successivamente, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 in data 25/09/2008 è stato approvato il *“Progetto di fusione per incorporazione di Schievenin Gestione srl in Alto Trevigiano Servizi srl” e contestuale modifica dello statuto di Alto Trevigiano Servizi srl fase transitoria*”.

In base allo statuto la società ha per oggetto *“L’esercizio delle attività di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili e diversi, di fognatura e di depurazione che concorrono a formare il servizio idrico integrato come definito dalla Legge 05/01/1994, n. 36 e ss. mm. e ii.”*

Anche in questo caso, tale attività, risulta perfettamente compatibile con le finalità istituzionali dell’Ente per cui sussistono tuttora i requisiti per il suo mantenimento ai sensi dell’art. 3, comma 27 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 *“Legge Finanziaria 2008”*.

L’analisi dei nuovi criteri fissati dal richiamato comma 611 della Legge 23.12.2014, n. 190 *“Legge di stabilità 2015 ha evidenziato come la società svolga attività analoghe, simili o complementari a quelle già svolte da SAT – Schievenin Alto Trevigiano srl e pertanto si è invitato la società a valutare e avviare un processo di fusione con la predetta società.*

In merito ai risultati conseguiti nell’ambito del suddetto processo di razionalizzazione si evidenzia quanto segue:

1) è in fase avanzata lo studio ed esame di fattibilità dell’operazione straordinaria di fusione per incorporazione, ai sensi dell’art. 2501 del Codice Civile, tra ATS srl e SAT srl. Allo stato attuale non è possibile fornire un’indicazione temporale di tale operazione essendo necessario lo sviluppo dello studio sopra citato;

2) Nel 2015 si è provveduto alla riduzione dei compensi degli Amministratori in attuazione del D.L. 6.7.2012, art. 4 – commi 4 e 5;

3) In merito al contenimento delle spese di personale ai sensi dell’art. 18 c. 2 bis D.L. 112/2008 la Società si rimette alle disposizioni che verranno impartite dal Consiglio di Bacino Veneto Orientale, evidenziando tuttavia la necessità di provvedere ad una riorganizzazione del personale dipendente per poter far fronte alle realizzazione di opere di investimento nel corso del periodo 2015-2018;

4) la società è subentrata in tutte le gestioni del servizio idrico integrato preesistenti, sia gestite in economia diretta di comuni soci, che gestite attraverso società o consorzi. Alla data attuale non vi è quindi alcun ente/società che svolga un’attività analoga o simile all’attività di gestione del servizio idrico integrato svolta da Alto Trevigiano Servizi S.r.l. nel territorio di competenza.

3. VIVERACQUA SCRL (partecipazioni indiretta)

Codice Fiscale e P.IVA 04042120130 - Lungadige Galtarossa, 8 - 37133 Verona (VR)

Viveracqua è un progetto di stabile collaborazione tra i gestori del servizio idrico integrato del Veneto.

Ha la forma di società consortile, nata per rispondere in modo congiunto ai bisogni comuni e per fare "massa critica" rispetto a finanziatori ed istituzioni e per perseguire i seguenti obiettivi:

- la creazione di sinergie per gestire in comune alcune fasi delle imprese;
- l'ottimizzazione e la riduzione dei costi di gestione;
- il miglioramento del servizio erogato;
- la riduzione di costi per gli utenti.

Aggrega oggi 14 aziende, con un bacino d'utenza complessivo di circa 4,2 milioni di abitanti.

ATS è entrato nella società a dicembre 2014 con una quota dell'11,50% pari ad €. 11.208,00 del capitale sociale.

Ai fini del processo di razionalizzazione, lett. C - comma 611, art. 1 L. 190/2014 si evidenzia che la società non svolge funzioni duplicative rispetto alle funzioni di altre società partecipate dai comuni e in particolare rispetto alla società idrica A.T.S. s.r.l., svolgendo la funzione di centrale unica di committenza, considerata come funzione legittima e dotata di propria specifica autonomia dallo stesso legislatore. Inoltre si rileva che i componenti del Consiglio di Amministrazione non percepiscono alcun compenso salvo il rimborso delle spese sostenute per il loro ufficio.

L'oggetto e gli obiettivi della società sembrano quindi compatibili con i criteri richiesti dal comma 611 dell'art. 1 della Legge 23.12.2014, n. 190 "Legge di stabilità 2015" e dall'art. 3, comma 27 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 "Legge Finanziaria 2008", per cui si ritiene giustificata la partecipazione indiretta.

4. CONSORZIO AZIENDA INTERCOMUNALE TREVISO 3

Codice Fiscale 92007080267 – Via Donatori del Sangue, 1 – 31020 Fontane di Villorba (TV)

La deliberazione del Consiglio comunale n. 4 in data 24 febbraio 2015 con la quale è stata autorizzata la costituzione del "Consiglio di bacino denominato "PRIULA" è andata nella direzione di razionalizzazione voluta dal legislatore senza necessità di ulteriori interventi.

5. CONTARINA SPA (partecipazioni indiretta)

Partita IVA 02196020263 – Via Vittorio Veneto, 6 – 310127 Lovadina di Spresiano (TV)

Questo Comune fa parte del Consorzio Intercomunale di Bacino Treviso Tre, già Ente Responsabile di Bacino ai sensi del provvedimento del Consiglio regionale 28 ottobre 1988, 785;

La legge reg. n. 52/2012 ha previsto l'obbligatoria costituzione, da parte degli Enti locali, dei Consigli di Bacino, per l'esercizio in forma associata delle funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.

L'Assemblea del Consorzio ha assunto, in data 15 gennaio 2015, la deliberazione n. 1 avente per oggetto "Procedimento di costituzione del Consiglio di bacino provvisoriamente denominato «Destra Piave» mediante l'operazione straordinaria di integrazione dei Consorzi intercomunali Priula e Treviso Tre (art. 4, co. 5, legge regionale 31.12.2012 n. 52). Approvazione degli atti e dei documenti costitutivi.

Una delibera di pari oggetto e di contenuto omologo a quella sopra riportata è stata assunta dall'Assemblea del Consorzio Priula, come da verbale n. 1 in data 15 gennaio 2015.

Le predette deliberazioni delle Assemblee consortili hanno approvato dunque la costituzione del Consiglio di bacino denominato "PRIULA" mediante integrazione degli Enti Responsabili di Bacino, Consorzi Priula e Treviso Tre, ai sensi dell'art. 4, comma 5 della legge regionale n. 52/2012 che così recita: *«La costituzione dei consigli di bacino può avvenire anche mediante operazioni straordinarie di trasformazione dei soggetti che svolgono le funzioni di enti responsabili di bacino o autorità d'ambito, anche mediante integrazione di più enti esistenti, deliberate dagli organi assembleari degli enti medesimi in rappresentanza dei singoli comuni partecipanti. I consigli di bacino risultanti da tali trasformazioni adeguano i contenuti dei propri atti fondamentali alle disposizioni contenute nel presente articolo in ordine al loro funzionamento»;*

Con recentissima deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 24/02/2015 è stato deliberato di:

“di approvare e fare proprio il percorso, già descritto nella delibera dell'Assemblea del Consorzio Priula n. 1 del 15 gennaio 2015 e nella delibera dell'Assemblea del Consorzio Treviso Tre n. 1 del 15 gennaio 2015, relativo alla costituzione del Consiglio di bacino denominato "PRIULA" mediante integrazione degli Enti Responsabili di Bacino, Consorzi Priula e Treviso Tre, ai sensi dell'art. 4, comma 5 della legge regionale n. 52/2012”.

In conclusione si ritiene che la costituzione del citato "Consiglio di bacino denominato "PRIULA" è andata nella direzione di razionalizzazione voluta dal legislatore senza necessità di ulteriori interventi.

6. MOM – MOBILITÀ DI MARCA SPA

Codice Fiscale e P.IVA04498000266 – Via Polveriera, 1 – 31100 Treviso (TV)

La società MOM Spa è stata costituita su iniziativa della provincia di Treviso, con funzioni sia di società di governo delle quattro aziende di TPL a partecipazione

pubblica operanti nella provincia di Treviso, sia di attuazione diretta del servizio, nella prospettiva di farne l'unico soggetto gestore del trasporto pubblico locale, e ciò a fini di economie di scala e forte contenimento delle spese derivante dalle sinergie che possono prodursi mediante operazioni di aggregazione di una pluralità di aziende.

Proprio in un'ottica di semplificazione e razionalizzazione MOM Spa si era proposta di diventare gestore unico del TPL nella provincia di Treviso mediante fusione delle predette quattro società a partecipazione pubblica ricadenti nella provincia di Treviso, o mediante ogni altra operazione giuridica che consenta di procedere alla liquidazione delle attuali quattro società di TPL a partecipazione pubblica operanti nella provincia di Treviso e alla attribuzione dei compiti strategici ed operativi di TPL alla sola MOM spa.

Questa operazione, per quanto riguarda il Comune di Castello di Godego è stata autorizzata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 08/06/2012 con la quale è stato deciso di:

1. di conferire le azioni detenute dal Comune in CTM nella società MOM Spa al valore determinato nella perizia predisposta dal dott. Italo Pegoraro;
2. di acquisire un corrispondente valore di azioni di MOM spa;
3. di autorizzare il Sindaco o suo delegato munito di apposita delega alla firma degli atti conseguenti.

Quindi, le operazioni già attuate sono andate nella direzione della razionalizzazione voluta dal legislatore e non si rileva la necessità di ulteriori interventi.

Inoltre relativamente a:

- ***Contenimento del costo del personale: si premette che la Società, ai sensi dell'art. 2497 del codice civile, è soggetta alla direzione e coordinamento della Provincia di Treviso che con deliberazione di Giunta n. 272 del 24/08/2015 ha stabilito l'atto di indirizzo in materia di contenimento delle spese del personale ai sensi dell'art. 18, comma 2-bis D.L. 112/2008 (convertito in legge n. 133/2008). Negli atti di indirizzo alla società contemplati nella deliberazione più sopra citata, all'art. 1 "Definizioni" sono indicate le determinazioni delle spese del personale e le detrazioni da considerare nell'ammontare della spesa. Tre queste al punto 2 è indicato "eventuali oneri da rinnovi contrattuali progressivi". Nel prospetto seguente sono indicati gli importi relativi alla spesa per il personale che considerano gli aspetti economici più sopra riportati.***

Il confronto 2014/15 è quindi così sintetizzato:

DESCRIZIONE	ANNO 2014	ANNO 2015
<i>Retribuzioni</i>	17.672.764	17.370.664
<i>Oneri Sociali</i>	5.205.845	5.151.714
<i>Trattamento fine rapporto</i>	1.413.722	1.380.477

Trattamento quiescenza e simili	171.502	173.956
Altri costi	12.939	44.946
Totale	24.476.772	24.121.757

- **Riduzione del 10% dei compensi dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale: si rimanda agli art. 4, commi 4 e 5 del D.L. 95/12, nonché al Giudizio della Corte dei Conti Piemontese, che pone il comma 5 dell'art. 4 del D.L. 95/2012, come norma generale applicabile, di regola, a tutte le società a totale partecipazione pubblica, salvo in caso in cui la società a partecipazione pubblica rientri nella qualificazione di società controllata (direttamente o indirettamente) ex art. 2359 c.c., e, in quest'ultimo caso, si verifichino i presupposti di cui al comma 4 dell'art. 4 del citato D.L. 95/12 (conseguimento nell'anno 2011 di un fatturato da prestazione di servizi in favore di amministrazioni pubbliche superiore al 90%). In tale caso, troverà infatti, applicazione, anche con riferimento alle società a totale partecipazione pubblica la disciplina speciale art. 4, comma 4 (che, quindi, si pone, in rapporto di specie a genere nei confronti di quella di cui al successivo comma 5).**

**7. FAP AUTO SERVIZI SPA (partecipazione indiretta)
Piazza IV novembre, 1 – 30027 San Donà di Piave (VE)**

Si tratta di una partecipazione indiretta che è stata attivata ben prima dell'ingresso del Comune di Castello di Godego in MOM Spa.

Si tratta di una partecipazione di MOM spa finalizzata e conseguire maggiori e migliori sinergie relative al TPL non solo su territorio provinciale ma anche su territori contermini.

Si tratta di società che ha piena autonomia finanziaria e gestionale.

L'oggetto e gli obiettivi della società sembrano quindi compatibili con i criteri richiesti dal comma 611 dell'art. 1 della Legge 23.12.2014, n. 190 "Legge di stabilità 2015" e dall'art. 3, comma 27 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 "Legge Finanziaria 2008", per cui si ritiene giustificata la partecipazione indiretta.

**8. STI – SERVIZI TRASPORTI INTERREGIONALI SPA (partecipazione indiretta)
Partita IVA 01395020934 – Viale Venezia, 108 – 33170 Pordenone (PN)**

Si tratta di una partecipazione indiretta che è stata attivata ben prima dell'ingresso del Comune di Castello di Godego in MOM Spa.

Si tratta di una partecipazione di MOM spa finalizzata e conseguire maggiori e migliori sinergie relative al TPL non solo su territorio provinciale ma anche su territori contermini.

Si tratta di società che ha piena autonomia finanziaria e gestionale.

L'oggetto e gli obiettivi della società sembrano quindi compatibili con i criteri richiesti dal comma 611 dell'art. 1 della Legge 23.12.2014, n. 190 "Legge di stabilità 2015" e dall'art. 3, comma 27 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 "Legge Finanziaria 2008", per cui si ritiene giustificata la partecipazione indiretta.

9. CTM SERVIZI SRL (ex CTM servizi spa)

Codice fiscale 04402390266 Via Vittorio Veneto, 13 – 31033 Castelfranco Veneto (TV)

Relativamente alla problematica relativa alla partecipazione in CTM Servizi si osserva quanto segue:

1. con deliberazione del Consiglio di Gestione (a ciò autorizzato dalla legge e dallo statuto sociale) del 17 dicembre 2014, ai rogiti del Notaio dott. Francesco Imparato di Asolo, repertorio n. 140.086, è stata deliberata la scissione di CTM Servizi S.p.a., nella quale questa Amministrazione comunale detiene una partecipazione del 5,15%, e precisamente in CTM Servizi S.r.l., destinata ad operare nel campo del trasporto pubblico e MARCA RISCOSSIONI S.p.a. che si prevedeva potesse operare nel campo delle riscossioni dei tributi locali. La scissione è stata prevista in forma proporzionale, in modo che nelle due società risultanti dalla scissione, ciascun socio continuerà a detenere la medesima percentuale di capitale sociale posseduta nella società scissa.
2. L'atto di scissione, con la formale realizzazione dell'operazione sopra descritta, è stato stipulato in data 19 febbraio 2015.
3. CTM Servizi S.p.a. attualmente svolge un servizio di trasporto scolastico per sette Amministrazioni Comunali ed annovera un parco mezzi di 20 scuolabus e 20 dipendenti a tempo determinato. Questo ramo d'azienda è destinato a confluire nella nuova CTM Servizi S.r.l.
4. MARCA RISCOSSIONI S.p.a., che mantiene la struttura della società scissa (CTM Servizi S.p.a.) non ha nessun dipendente e non opera per nessuna amministrazione in campo delle riscossioni.
5. CTM Servizi S.r.l. svolge un'attività che può annoverarsi tra quelle indicate nel comma 611 della legge 190/2014 ai punti c) e d). Infatti può essere considerata società che svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali. Nel caso in esame i 15 soci di CTM Servizi sono anche soci di MOM Spa e quindi si ritiene indispensabile ricercare la fusione o internalizzazione delle funzioni manifestandosi anche il caso della possibilità di aggregazione di società di servizi pubblici di rilevanza economica.

6. *La soluzione che si prospetta quindi, al fine di ridurre le partecipazioni per l'Amministrazione, è la fusione per incorporazione in MOM sia di CTM Servizi che Marca Riscossioni previa valutazione tecnica sul valore delle partecipazioni delle Amministrazioni socie ai sensi dell'art. 2343 del C.C.;*
7. *Si realizza così un procedimento di aggregazione, mediante il quale il patrimonio di CTM Servizi s.r.l. e Marca Riscossioni S.p.A. confluisce nel patrimonio MOM, con un aumento di capitale di MOM. L'operazione è del tutto analoga a quella realizzata a suo tempo con il procedimento di fusione in MOM delle società di TPL della Provincia. Gli attuali soci di CTM Servizi s.r.l. e Marca Riscossioni S.p.A, vedranno pertanto aumentare (anche se di poco) la loro quota di partecipazione in MOM.*
8. *In proposito gli organi amministrativi delle società partecipanti alla operazione di aumento del capitale sociale (CTM Servizi S.r.l., Marca Riscossioni e MOM) hanno chiesto al Tribunale di Treviso la nomina di un perito per predisporre la valutazione del valore economico reciproco del patrimonio delle due società, in modo da precisare il rapporto congruo di aumento del capitale sociale di MOM da assegnare ai (vecchi) soci di CTM Servizi S.r.l e Marca Riscossioni;*
9. *Una volta predisposte le perizie di cui al punto precedente, l'assemblea straordinaria di CTM Servizi S.r.l., Marca Riscossioni S.p.A. e MOM, delibereranno l'operazione di conferimento sopra delineata.*

Allo stato attuale gli atti amministrativi predisposti dalle società sono i seguenti:

- a) *Le Assemblee di Marca Riscossioni e CTM servizi srl in seduta comune in data 25/06/2015 hanno deliberato di dare mandato agli amministratori di procedere nell'operazione straordinaria di fusione per incorporazione delle due Società in Mobilità di Marca S.p.A.;*
- b) *L'assemblea MOM in data 21/12/2015 ha deliberato di "procedere nelle operazioni di fusione per incorporazione in MOM di Marca Riscossioni SpA e CTM servizi srl. Di incaricare il CDA di MOM di dar corso alle procedure previste dal Codice Civile per la realizzazione delle fusione sopra indicata, con la precisazione che il patrimonio di Marca Riscossioni, al momento della fusione per incorporazione in MOM non dovrà comprendere l'importo di € 160.000, attualmente appostato alla voce immobilizzazioni in corso, dovendo lo stesso essere stato realizzato e distribuito agli attuali soci della Società incorporanda";*
- c) *Il Tribunale di Treviso in data 22/01/2016 con atto R.G: 169/2016 ha nominato il Perito Dr Italo Pegoraro di Treviso che quindi potrà iniziare le operazioni una volta approvati i Bilanci consuntivi delle tre Società.*

Quindi dovendo ipotizzare i tempi necessari al completamento delle operazioni necessarie si ritiene che le stesse possano essere concluse col mese di maggio 2016. Successivamente dovranno essere predisposti i progetti di fusione e trasmessi al Registro delle Imprese. Solo dopo 60 giorni necessari per l'eventuale opposizione dei fornitori dell'operazione, sarà possibile convocare le assemblee straordinarie per deliberare il passaggio.

In termini indicativi il tutto dovrebbe concludersi nel mese di ottobre 2016.

Quindi concludendo la relazione, si ritiene che le seguenti procedure messe in atto dall'Amministrazione Comunale possano pienamente rispettare la volontà del legislatore che ha inteso razionalizzare le società e le partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute nonché conseguire risparmi della spesa pubblica nell'ottica delle disposizioni della legge di stabilità 2015:

- *CTM SERVIZI ramo trasporti fusione per incorporazione in MOM ai sensi del comma 611 – punti c) e d) della legge n. 190 del 23 dicembre 2014;*
- *MARCA RISCOSSIONI con processo di liquidazione ai sensi dell'articolo 2484 del codice civile punto 2;*
- *MOM Spa incorporazione delle due Società per effetto della fusione.*

Peraltro questa duplice operazione straordinaria produce delle riduzioni di costi di funzionamento che possono quantificarsi, in termini generali, nella seguente misura:

- *Eliminazione della remunerazione degli organi di amministrazione, consulenza e controllo di gestione € 6.000,00;*
- *Consiglio di Gestione e Consiglio di Sorveglianza € 3.000,00*
- *Revisore legale € 3.000,00.*
- *Costo personale in service € 8.000,00 (stima).*

Vengono comunque realizzate anche riduzioni di altri costi di carattere gestionale nel senso che l'unificazione delle società che esercitano servizi pubblici locali, permettono una riorganizzazione della gestione e una ottimizzazione dell'impiego del materiale rotabile (scuolabus).

Una importante riduzione dei costi si otterrà nella voce "manutenzioni" degli automezzi, ora elemento di costo molto rilevante nella società CTM Servizi, ricorrendo all'officina centralizzata di MOM a Treviso, anziché dover ricorrere a officine private sul territorio.

10. MARCA RISCOSSIONI SPA (ex CTM servizi spa)

Codice fiscale 04402390266 Via Vittorio Veneto, 13 – 31033 Castelfranco Veneto (TV)

Relativamente alla problematica relativa alla partecipazione in Marca Riscossioni S.p.A. si osserva quanto segue:

1. con deliberazione del Consiglio di Gestione (a ciò autorizzato dalla legge e dallo statuto sociale) del 17 dicembre 2014, ai rogiti del Notaio dott. Francesco Imparato di Asolo, repertorio n. 140.086, è stata deliberata la scissione di CTM Servizi S.p.a., nella quale questa Amministrazione comunale detiene una partecipazione del 5,15%, e precisamente in CTM Servizi S.r.l., destinata ad operare nel campo del trasporto pubblico e MARCA RISCOSSIONI S.p.a. che si prevedeva potesse operare nel campo delle riscossioni dei tributi locali. La scissione è stata prevista in forma proporzionale, in modo che nelle due società risultanti dalla scissione, ciascun socio continuerà a detenere la medesima percentuale di capitale sociale posseduta nella società scissa.
2. L'atto di scissione, con la formale realizzazione dell'operazione sopra descritta, è stato stipulato in data 19 febbraio 2015.
3. CTM Servizi S.p.a. attualmente svolge un servizio di trasporto scolastico per sette Amministrazioni Comunali ed annovera un parco mezzi di 20 scuolabus e 20 dipendenti a tempo determinato. Questo ramo d'azienda è destinato a confluire nella nuova CTM Servizi S.r.l.
4. MARCA RISCOSSIONI S.p.a., che mantiene la struttura della società scissa (CTM Servizi S.p.a.) non ha nessun dipendente e non opera per nessuna amministrazione in campo delle riscossioni.
5. CTM Servizi S.r.l. svolge un'attività che può annoverarsi tra quelle indicate nel comma 611 della legge 190/2014 ai punti c) e d). Infatti può essere considerata società che svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali. Nel caso in esame i 15 soci di CTM Servizi sono anche soci di MOM Spa e quindi si ritiene indispensabile ricercare la fusione o internalizzazione delle funzioni manifestandosi anche il caso della possibilità di aggregazione di società di servizi pubblici di rilevanza economica.
6. **La soluzione che si prospetta quindi, al fine di ridurre le partecipazioni per l'Amministrazione, è la fusione per incorporazione in MOM sia di CTM Servizi che Marca Riscossioni previa valutazione tecnica sul valore delle partecipazioni delle Amministrazioni socie ai sensi dell'art. 2343 del C.C.;**
7. **Si realizza così un procedimento di aggregazione, mediante il quale il patrimonio di CTM Servizi s.r.l. e Marca Riscossioni S.p.A. confluisce nel patrimonio MOM, con un aumento di capitale di MOM. L'operazione è del tutto analoga a quella realizzata a suo tempo con il procedimento di fusione in MOM delle società di TPL della Provincia. Gli attuali soci di CTM Servizi**

s.r.l. e Marca Riscossioni S.p.A, vedranno pertanto aumentare (anche se di poco) la loro quota di partecipazione in MOM.

- 8. In proposito gli organi amministrativi delle società partecipanti alla operazione di aumento del capitale sociale (CTM Servizi S.r.l., Marca Riscossioni e MOM) hanno chiesto al Tribunale di Treviso la nomina di un perito per predisporre la valutazione del valore economico reciproco del patrimonio delle due società, in modo da precisare il rapporto congruo di aumento del capitale sociale di MOM da assegnare ai (vecchi) soci di CTM Servizi S.r.l. e Marca Riscossioni;*
- 9. Una volta predisposte le perizie di cui al punto precedente, l'assemblea straordinaria di CTM Servizi S.r.l., Marca Riscossioni S.p.A. e MOM, delibereranno l'operazione di conferimento sopra delineata.*

Allo stato attuale gli atti amministrativi predisposti dalle società sono i seguenti:

- a) Le Assemblee di Marca Riscossioni e CTM servizi srl in seduta comune in data 25/06/2015 hanno deliberato di dare mandato agli amministratori di procedere nell'operazione straordinaria di fusione per incorporazione delle due Società in Mobilità di Marca S.p.A.;*
- b) L'assemblea MOM in data 21/12/2015 ha deliberato di "procedere nelle operazioni di fusione per incorporazione in MOM di Marca Riscossioni SpA e CTM servizi srl..Di incaricare il CDA di MOM di dar corso alle procedure previste dal Codice Civile per la realizzazione delle fusione sopra indicata, con la precisazione che il patrimonio di Marca Riscossioni, al momento della fusione per incorporazione in MOM non dovrà comprendere l'importo di € 160.000,, attualmente appostato alla voce immobilizzazioni in corso, dovendo lo stesso essere stato realizzato e distribuito agli attuali soci della Società incorporanda;*
- c) Il Tribunale di Treviso in data 22/01/2016 con atto R.G: 169/2016 ha nominato il Perito Dr Italo Pegoraro di Treviso che quindi potrà iniziare le operazioni una volta approvati i Bilanci consuntivi delle tre Società. Quindi dovendo ipotizzare i tempi necessari al completamento delle operazioni necessarie si ritiene che le stesse possano essere concluse col mese di maggio 2016. Successivamente dovranno essere predisposti i progetti di fusione e trasmessi al Registro delle Imprese. Solo dopo 60 giorni necessari per l'eventuale opposizione dei fornitori dell'operazione, sarà possibile convocare le assemblee straordinarie per deliberare il passaggio.*

In termini indicativi il tutto dovrebbe concludersi nel mese di ottobre 2016.

Quindi concludendo la relazione, si ritiene che le seguenti procedure messe in atto dall'Amministrazione Comunale possano pienamente rispettare la volontà del legislatore che ha inteso razionalizzare le società e le partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute nonché conseguire risparmi della spesa pubblica nell'ottica delle disposizioni della legge di stabilità 2015:

- *CTM SERVIZI ramo trasporti fusione per incorporazione in MOM ai sensi del comma 611 – punti c) e d) della legge n. 190 del 23 dicembre 2014;*
- *MARCA RISCOSSIONI con processo di liquidazione ai sensi dell'articolo 2484 del codice civile punto 2;*
- *MOM Spa incorporazione delle due Società per effetto della fusione.*

Peraltro questa duplice operazione straordinaria produce delle riduzioni di costi di funzionamento che possono quantificarsi, in termini generali, nella seguente misura:

- *Eliminazione della remunerazione degli organi di amministrazione, consulenza e controllo di gestione € 6.000,00;*
- *Consiglio di Gestione e Consiglio di Sorveglianza € 3.000,00*
- *Revisore legale € 3.000,00.*
- *Costo personale in service € 8.000,00 (stima).*

Vengono comunque realizzate anche riduzioni di altri costi di carattere gestionale nel senso che l'unificazione delle società che esercitano servizi pubblici locali, permettono una riorganizzazione della gestione e una ottimizzazione dell'impiego del materiale rotabile (scuolabus).

Una importante riduzione dei costi si otterrà nella voce "manutenzioni" degli automezzi, ora elemento di costo molto rilevante nella società CTM Servizi, ricorrendo all'officina centralizzata di MOM a Treviso, anziché dover ricorrere a officine private sul territorio.

11. CONSORZIO TERRE DEL GIORGIONE – DISTRETTO CULTURALE (partecipazione indiretta)

Codice fiscale 04402390266 Via Vittorio Veneto, 13 – 31033 Castelfranco Veneto (TV)

Organismo non ritenuto indispensabile e compatibile con i criteri richiesti dal comma 611 dell'art. 1 della Legge 23.12.2014, n. 190 "Legge di stabilità 2015" e dall'art. 3, comma 27 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 "Legge Finanziaria 2008".

In ogni caso, trattandosi di un organismo partecipato da Marca Riscossioni Spa seguirà l'operazione di liquidazione della stessa.

Tutto ciò premesso:

IL SINDACO

Visto il comma 612, dell'articolo unico della Legge di Stabilità per il 2015, che prevede che la conclusione formale del procedimento di razionalizzazione delle partecipazioni sia ad opera d'una "relazione" nella quale vengono esposti i *risultati*.

Visto altresì l'art. 3, comma 27 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 "Legge Finanziaria 2008", che tenuto conto delle modifiche ed integrazioni successivamente intervenute, dispone:

"Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società";

Ritenuto necessario approvare la relazione conclusiva del piano di razionalizzazione delle società partecipate previsto dall'art. 1, comma 611 della Legge 23.12.2014, n. 190 "Legge di stabilità 2015"

DEFINISCE E APPROVA

la relazione conclusiva del piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente.

La presente relazione costituisce atto di indirizzo relativamente alle operazioni da effettuare che, ai sensi dell'art. 42 lett. d) ed e) del TUEL 267/2000, si ritiene rimangono una competenza specifica del Consiglio Comunale.

IL SINDACO
dott. Pier Antonio Nicoletti


